

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 273)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 19 novembre 1958
(V. Stampato n. 114)*

d'iniziativa del deputato BOZZI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 NOVEMBRE 1958

Nuove norme sulla facoltà di rappresentanza dei commercianti ambulanti titolari di licenza

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, è sostituito dal seguente:

« Il commercio ambulante deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza con il solo aiuto di familiari. Ciascuna licenza dà diritto all'esercizio della vendita a braccio a mezzo d'un solo banco, quadripede, carretto o altro veicolo.

Il sindaco, e l'assessore da lui delegato per materia, può autorizzare, per comprovata assoluta necessità, su conforme parere

della Commissione prevista dall'articolo il titolare della licenza a farsi rappresentare nell'esercizio del commercio da un familiare ovvero, in mancanza o nella provata impossibilità, e per un periodo non superiore a sei mesi, da altra persona designata dal titolare medesimo.

Il rappresentante assume verso la pubblica amministrazione gli stessi obblighi del titolare della licenza e ne risponde solidamente con esso.

Ai fini del presente articolo s'intendono per familiari i discendenti, i collaterali fino al quarto grado, il coniuge e gli ascendenti.

La licenza non è trasmissibile che ai discendenti e collaterali dei venditori ambulanti fino al quarto grado ».